



II. La prima doglianza del ricorrente con riguardo al contratto sopra indicato, riguarda il suo asserito carattere usurario.

Detta doglianza è stata formulata sotto vari profili.

Sotto un primo aspetto, il ricorrente ha sostenuto che, ai fini del raffronto tra il TAEG ed il tasso soglia, occorrerebbe tenere conto dei costi assicurativi, costituenti una forma di remunerazione indiretta in favore dell'istituto finanziatore.

A tale proposito, deve premettersi che, per l'art. 54 del DPR n. 180/1950, le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio *“devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”*.

L'assicurazione è dunque imposta dalla legge.

Ora, premesso che, come sopra indicato, il contratto in esame è stato stipulato in data 12.02.2009, deve rilevarsi che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, applicabili *ratione temporis* (aggiornamento febbraio 2006), prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo, delle *“spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”*, nonché l'esclusione delle *“spese per assicurazioni e garanzie [...] quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”*.

In particolare, in dette istruzioni era previsto che *“nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”*.

Ora, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d'Italia, deve escludersi, in primo luogo, l'illegittimità del comportamento dell'istituto bancario che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuto alle suddette istruzioni.

Ai fini della decisione, poi, deve ritenersi che non sia ammissibile un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia mediante rilevazione dei dati sopra indicati ed un tasso di interesse determinato con l'aggiunta di un dato ivi non contemplato, visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.

A tale proposito, non si ignora che la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 8806 del 05.04.2017 e Cass., Sez. 3, sentenza n. 5160 del 06.03.2018), sembra essersi espressa in senso difforme a quello sopra sostenuto.

Deve tuttavia rilevarsi che la prima sentenza sopra citata, pur avendo affermato un principio di diritto di carattere generale, è stata resa nell'ambito di un giudizio

riguardante non già costi assicurativi obbligatori per legge, bensì costi meramente facoltativi, e che la seconda sentenza di cui innanzi, pur avendo richiamato la precedente pronuncia nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto proprio un finanziamento avvenuto mediante cessione del quinto della retribuzione, lo ha fatto senza formulare particolari considerazioni concernenti la particolarità della fattispecie relativa all'obbligatorietà di siffatti costi per legge, ed anzi dichiarando inammissibile il relativo motivo di impugnazione della sentenza di secondo grado. Le considerazioni espresse nelle due sentenze sopra menzionate, in ogni caso, contravvengono all'esigenza di confronto tra dati omogenei, più volte sottolineata dalla giurisprudenza e da ultimo recepita anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia pure con riferimento specifico, quanto ai rapporti di conto corrente e sempre in materia di usura, alla rilevazione separata della commissione di massimo scoperto anteriormente al 2009 (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 16303 del 20.06.2018).

Pertanto in questa sede si ritiene di dissentire dai precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del ricorrente.

Sotto un secondo profilo, deve escludersi che il carattere usurario del finanziamento possa essere ricavato dalla previsione della non rimborsabilità dei costi dell'operazione, sopra specificamente indicati, in caso di estinzione anticipata, e ciò in quanto trattasi di ipotesi solo eventuale, rimessa alla scelta discrezionale del mutuatario, tanto più ove si consideri che è lo stesso ricorrente ad aver sostenuto, in altra parte del ricorso, la tesi della nullità della clausola in questione, da ritenersi dunque priva di effetti.

Sotto un terzo profilo, quanto all'usura in concreto, deve rilevarsi che il ricorrente non ha svolto deduzioni sufficienti circa la sussistenza dei relativi presupposti, non potendo il preteso stato di bisogno del mutuatario essere desunto dalla mera constatazione dell'ammontare del suo reddito e dall'esistenza a suo carico di altri finanziamenti non meglio precisati.

Si rileva, per esempio, che nel contratto per cui è causa il ricorrente ha dichiarato di essere coniugato e che nulla è dato conoscere in questa sede circa le condizioni e economiche e patrimoniali complessive del suo nucleo familiare.

Le doglianze relative al preteso carattere usurario del finanziamento vanno pertanto disattese.

III. In via subordinata, il ricorrente, premesso di aver estinto anticipatamente il rapporto allorché vi erano ancora da pagare n. 54 rate, ha sostenuto il diritto alla restituzione dei costi relativi a spese e commissioni corrisposti all'atto della stipula, in proporzione alla parte non utilizzata per effetto dell'estinzione anticipata.

Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi che la società convenuta, aderendo parzialmente alla richiesta in questione, ha riconosciuto di dover corrispondere le seguenti somme:

- euro 727,03 a titolo di oneri accessori non goduti, al netto dell'importo di euro 468,53 già detratto dal dovuto al momento dell'estinzione anticipata (euro 2.656,80 / 120 x 54 – 468,53);

- euro 1.084,91 a titolo di costi assicurativi non goduti (euro 2.410,92 / 120 x 54).

Trattasi in tutto di euro 1.811,94.

All'udienza del 13 giugno 2019, la resistente ha provveduto a corrispondere tale somma alla controparte con assegno circolare.

Resta dunque da valutare semplicemente la richiesta di rimborso della quota di oneri finanziari.

Sulla stessa, la resistente ha sostenuto che non sussiste il diritto al rimborso, trattandosi di una spesa viva pagata all'agente per l'intermediazione finalizzata alla conclusione del contratto.

L'avvenuto pagamento è stato documentato mediante la produzione del doc. 9 (fattura n. 137 del 15 maggio 2009 della \_\_\_\_\_ con la specifica dei rapporti in relazione ai quali è stato pagato il compenso complessivo, rapporti tra i quali figura il contratto per cui è causa).

Ciò premesso in punto di fatto, sotto il profilo giuridico deve rilevarsi che l'art. 125, comma 2, D. Lv. n. 385/1993 nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto, prevedeva, tra l'altro, quanto segue: "2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

In relazione a tale diritto, peraltro, deve ritenersi che esso abbia ad oggetto non già tutti i costi, ma solo quelli commisurati alla durata del rapporto (c.d. costi recurring) per la parte non utilizzata.

Ora, con riferimento alle spese di intermediazione finanziaria, a fronte delle eccezioni proposte dalla convenuta ed alla documentazione da quest'ultima prodotta, sarebbe stato onere del ricorrente allegare le circostanze in virtù delle quali anche tale onere economico avrebbe dovuto essere annoverato tra i c.d. costi recurring, mentre ciò non è avvenuto, con la conseguenza che, in relazione a tale voce, la domanda di rimborso va disattesa.

### **Conseguenze delle considerazioni che precedono**

Il Tribunale, dunque, rilevato che la società convenuta, in corso di causa, ha già provveduto a rimborsare tutte le somme da considerarsi dovute in base alle osservazioni di cui innanzi, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo a quanto dovuto a titolo di oneri accessori e costi assicurativi non goduti, rigettando il ricorso nella restante parte.

### **Spese processuali**

Quanto alle spese del giudizio, esse vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo all'avvenuto rimborso del dovuto in corso di causa ed alla sola parziale fondatezza del ricorso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- a. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rimborso degli oneri accessori e dei costi assicurativi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del rapporto;
  - b. rigetta la domanda del ricorrente nella restante parte;
  - c. compensa interamente tra le parti le spese processuali;
  - d. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
- Così deciso in Monza in data 18 giugno 2019.

Il Giudice  
Davide De Giorgio